

**STATUTO PATRONATO E.P.A.S. - F.N.A.  
(FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA)**

**Art.1 COSTITUZIONE**

E' costituito, a cura della F.N.A. - Federazione Nazionale Agricoltura., associazione promotrice, l'E.P.A.S. - "Ente di Patronato e di Assistenza Sociale". È l'organo mediante il quale la F.N.A., attua le proprie finalità di attività di Patronato, in materia previdenziale, socio-assistenziali, danni lavoro, salute e attività all'estero e di servizi ad essi collegati, in favore dei lavoratori in genere, dei pensionati, degli invalidi, dei disoccupati, delle casalinghe, dei lavoratori emigranti ed immigrati, dei cittadini in genere, ai sensi ed agli effetti della Legge 30 marzo 2001 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Patronato E.P.A.S. esercita la sua attività su tutto il territorio Nazionale ed all'Estero mediante apposite strutture da realizzare nel rispetto degli ordinamenti legislativi dei Paesi ospitanti. Il Patronato può possedere beni mobili ed immobili, assumere obbligazioni e stare in giudizio. Il Patronato E.P.A.S. persegue finalità assistenziali e non ha finalità di lucro.

**Art. 2 SEDE**

L'E.P.A.S. ha la sede Legale a Roma e svolge la propria attività nel territorio dello Stato ed all'Estero, secondo le normative vigenti.

**Art.3 AUTONOMIA**

L'E.P.A.S. uniformandosi ai principi ispiratori dell' Associazione promotrice, si configura come indipendente dai partiti politici. Si pone a garanzia della libertà di coscienza, della giustizia sociale e del pluralismo democratico. L'autonomia, pertanto, rappresenta il principio fondamentale ed irrinunciabile dell'E.P.A.S. Essa è alla base della linea organizzativa dell'Ente e viene affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica.


**Art. 4 OBIETTIVI**

Il Patronato E.P.A.S. provvede ad assicurare a tutti i lavoratori ed ai loro aventi causa, compresi i dipendenti di amministrazioni statali, parastatali, enti locali e di diritto pubblico in genere dietro rilascio di regolare Mandato di Assistenza e di Rappresentanza (Mandato di Patrocinio) l'assistenza e la tutela per il conseguimento in sede amministrativa di tutte le prestazioni previste da leggi, statuti o contratti regolanti la previdenza e la quiescenza; analoga assistenza e tutela verrà prestata anche in sede giudiziaria fermo restando quanto previsto dall'art.9 della legge 152 del 2001. Può stipulare convenzioni con Confederazioni o Associazioni Nazionali di lavoratori, che non hanno promosso un Patronato ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. È soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia. Costituito quale persona giuridica di diritto privato, svolge servizio di pubblica utilità per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini.

**Art. 5 ATTIVITA'**

L'attività di assistenza e di tutela dell'Ente riguarda:

- a) Il conseguimento in Italia e all'Estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
- b) Il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- c) Il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione;



- d) Il conseguimento, in Italia e all'Estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori;
- e) L'Assistenza ai lavoratori ed ai loro aventi causa nello svolgimento delle pratiche amministrative e medico-legali, dirette al conseguimento dei diritti inerenti;
- f) La Collaborazione e la divulgazione tra i lavoratori delle norme riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e vigilanza sulla loro corretta applicazione;
- g) La raccolta dati, la promozione di studi, ricerche e convegni per migliorare le leggi sociali;
- h) La cura, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del Patronato;
- i) L'assistenza, in sede giudiziaria, mediante convenzioni con avvocati, - ai sensi della legge vigente - ai lavoratori per il conseguimento dei diritti loro dovuti;
- j) Favorire la conoscenza della legislazione, della promozione nell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche dell'informazione sulla legislazione fiscale;
- k) L'attività di consulenza, di assistenza e di tutela è prestata indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice è a titolo gratuito, salvo le eccezioni stabilite dalla legge vigente. Il Patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, può presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni previste dalla normativa vigente;
- l) Operare in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali della normativa vigente;
- m) Svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento di prestazioni e benefici nel rispetto delle normative vigenti;
- n) stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale – Caf in base all'art. 10 comma 2 della legge 152/2001, al fine di garantire ai lavoratori e pensionati anche una adeguata assistenza fiscale;
- o) svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori;
- p) svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli Affari Esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

**Art. 6-INCOMPATIBILITA'**

Il rapporto di lavoro non è incompatibile con l'eventuale incarico dirigenziale ricoperto all'interno dello stesso Patronato. Eventuali incarichi di carattere sindacale non sono incompatibili con il rapporto di lavoro con il Patronato EPAS e/o con la Federazione promotrice, a condizioni che l'attività sindacale venga svolta fuori dell'orario di servizio, fatte salve le pregiudiziali di legge.

**Art. 7 - ORGANI DELL'ISTITUTO E LORO FUNZIONAMENTO.**

In conformità alla Legge 30 marzo 2001 n.152 e al D.M. 193/2008, il Patronato E.P.A.S. attraverso la sede centrale, le sedi Regionali, Provinciali e Zonali in Italia e all'estero,



gestisce l'intera struttura organizzativa garantendo l'efficienza e la qualità dei servizi previsti dalla legge.

#### **Art. 8 - ORGANI DEL PATRONATO**

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli Organi Centrali del Patronato hanno il compito di regolare, disciplinare e di coordinare le attività e i servizi sociali dell'Istituto sul piano tecnico operativo ed amministrativo nonché realizzare studi, pubblicazioni, convegni, seminari, sui problemi dell'assistenza, della previdenza e sui danni da lavoro e alla salute.


#### **Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Segreteria Nazionale della F.N.A. ed è composto da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 25 (venticinque), compreso il Presidente, che si identifica nella persona del Presidente Nazionale del Patronato. I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica 4 (quattro) anni, possono essere riconfermati nonché revocati, insindacabilmente, in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o nel caso in cui sia stato richiesto da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Patronato sia altrove purché in Italia. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. La convocazione:

- 1 - dovrà essere effettuata per iscritto tramite e-mail e/o PEC e contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 2 - dovrà essere portata a conoscenza dei Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima delle riunioni in via ordinaria e 3 (tre) giorni prima delle riunioni in via straordinaria. Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, in seconda convocazione, è necessaria che ci sia la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere dovranno essere prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) modificare lo statuto del patronato;
- b) modificare il regolamento interno del patronato;
- c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) deliberare su ogni proposta presentata al suo esame dal Presidente o dal Comitato Esecutivo;
- e) stabilire le direttive generali per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto;
- f) deliberare l'acquisto, alienazione e l'eventuale trasformazione dei beni urbani o rustici;
- g) deliberare su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente.



**Art. 10 – IL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette), compreso il Presidente, che si identifica nella persona del Presidente Nazionale del Patronato. La Segreteria Nazionale della F.N.A. nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo. Si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione è effettuata tramite e-mail e/o PEC e la stessa dovrà pervenire a ciascun componente almeno 5 gg prima dell'assise in via ordinaria e 3 gg prima in via straordinaria. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono avere luogo sia nella sede del Patronato nonché altrove. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove è presente il Presidente e il segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. Spetta al Comitato Esecutivo Nazionale:

- a) attuare le direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Istituto;
- d) deliberare sull'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Istituto, in Italia e all'Estero;
- e) nominare il Direttore Nazionale e definire le sue funzioni;
- f) nominare i responsabili di settore e definire le loro funzioni;


**Art. 11 – IL PRESIDENTE NAZIONALE**

Il Presidente Nazionale dell'E.P.A.S. è nominato dalla Segreteria Nazionale della F.N.A. ed ha la rappresentanza legale, giudiziale, extragiudiziale dell'Istituto. Il Presidente Nazionale dell'E.P.A.S. dura in carica quattro anni. Spetta al Presidente Nazionale:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- b) nominare il Vice Presidente del Patronato;
- c) determinare la materia da portare in discussione agli Organi predetti e vigilare sull'esecuzione delle loro deliberazioni, nonché firmare gli atti ed i documenti che comportano gli impegni dell'Istituto;
- d) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di natura Organizzativa ed operativa di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- e) designare i rappresentanti del Patronato in tutti gli Organi, Commissioni che presiedono, coordinano o vigilano sulla tutela dei diritti dei lavoratori;
- f) provvedere all'adozione di provvedimenti disciplinari secondo il regolamento organico;
- g) provvedere alle assunzioni del personale;
- h) in caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente.

**Art. 12 – IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio favorevole della Federazione Promotrice può procedere alla nomina del Presidente Onorario del Patronato. La durata della carica è prevista in anni quattro, decade automaticamente, senza alcun avviso, qualora



non venga rinnovata alla scadenza e potrà essere revocata dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento. L'incarico viene conferito alla persona che per la sua rappresentatività ed il suo impegno conferisce prestigio al Patronato. La carica di Presidente Onorario è un titolo onorifico che non comporta l'attribuzione di poteri di amministrazione e rappresentanza del Patronato. La sua copertura non è necessaria per il funzionamento degli organi del Patronato. Il Presidente Onorario partecipa alle manifestazioni esterne, ai convegni e a tutte le altre iniziative che il comitato esecutivo riterrà utile nell'interesse generale del Patronato e della sua immagine.

#### **Art. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Segreteria Nazionale della F.N.A. E' composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni. I Revisori provvedono:

- a) al controllo delle scritture contabili;
- b) al riscontro di cassa;
- c) alla revisione del bilancio consuntivo ed a relazionare al Consiglio di Amministrazione sul medesimo. Le funzioni dei Revisori sono regolate dalle norme del Codice Civile, di cui agli artt. 2397 e seguenti, in quanto applicabili, e, limitatamente alla materia non disciplinata in modo specifico, dal presente Statuto.

#### **Art. 14 - SEDI OPERATIVE**

Per l'attuazione dell'attività il Patronato E.P.A.S. è così articolato di:

- a) Sedi Provinciali;
- b) Sedi Zonali;
- c) Sedi all'Estero.

#### **Art. 15 - SEDE CENTRALE**


La sede centrale del Patronato esercita il potere di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura organizzativa, nonché di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi previsti dalla legge. La Sede Centrale svolge funzioni di collegamento con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni, nonché con le amministrazioni pubbliche interessate, con gli Enti ed i Ministeri in Italia ed all'Estero. La responsabilità della Sede Centrale spetta al Presidente, legale rappresentante dell'Ente, al quale i dipendenti fanno riferimento e rispondono del loro operato.

#### **Art. 16 - DIPENDENTI**

Per lo svolgimento della propria attività operativa l'E.P.A.S. si avvale esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti dell'Istituto medesimo e/o dipendenti della Organizzazione Promotrice FNA. La F.N.A. per utilizzare i propri dipendenti a prestare attività lavorativa presso il Patronato E.P.A.S. dovrà rilasciare regolare comando in tal senso e notificare il provvedimento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, per l'Estero, alle autorità consolari e diplomatiche.

Il dipendente deve:

- a) svolgere tutti i compiti e attenersi alle direttive che verranno assegnati dall'Ente con la massima diligenza, assiduità e professionalità, nel rispetto assoluto delle disposizioni previste dal presente statuto e dalle normative legislative vigenti;
- b) conservare la più assoluta segretezza sulla attività dell'Ente, con divieto di diffondere a terzi, qualsiasi notizia riguardante le strategie di lavoro adottato presso l'Ente stesso;
- c) evitare, in relazione alla posizione assegnata ed ai compiti affidati, di trarre in qualsiasi modo profitto diretto e/o indiretto a danno dell'Ente, con divieto di assumere



incarichi e di svolgere attività contrarie agli obblighi ed ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro;

- d) rispettare tutte le legittime disposizioni operative impartite dall'Ente tramite i suoi Organi dirigenziali nazionali.

Il dipendente che, per sua colpa, causa danni economici all'Ente è tenuto al risarcimento. Nel caso che il danno economico è provocato a seguito di un ordine impartito da un superiore diretto, alla cui esecuzione è obbligato, la responsabilità ricade sul superiore.

#### **Art.17 - OPERATORI**

I dipendenti del Patronato, o quelli dell'associazione promotrice F.N.A. comandati presso il Patronato, sono da considerarsi operatori, alcuni di essi possono assumere il ruolo di Responsabile, mantenendo la qualifica funzionale di operatori.

È qualificato come operatore il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative addetto e operante presso le sedi in cui le esigenze organizzative e strutturali impongono la presenza di più unità rispetto al responsabile della sede stessa.

#### **Art. 18 – COLLABORATORI**

L'E.P.A.S. si avvale, altresì, di collaboratori che operano in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e per l'estero dalle Autorità Consolari e Diplomatiche. La loro collaborazione si basa su iniziativa spontanea e volontaria, pertanto per nessun motivo potranno mai avanzare richieste di pagamenti di alcun genere o vantare altri diritti. Eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute potranno essere corrisposti soltanto ed esclusivamente se preventivamente autorizzate, per iscritto, dagli organi dirigenziali nazionali dell'E.P.A.S.

#### **Art.19 – SETTORI**

L'attività della sede centrale si manifesta attraverso i seguenti settori:

- a) Amministrativo;
- b) Contabile;
- c) Organizzativo;
- d) Tecnico-previdenziale

Le competenze specifiche di ciascun settore vengono stabilite dal Comitato Esecutivo, il quale, nell'interesse generale dell'Ente, in qualsiasi momento può modificarli, eventualmente istituirne altri o decidere la loro soppressione. Il Comitato Esecutivo nomina per ciascun settore un responsabile.

#### **Art. 20 - IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Il responsabile, limitatamente al settore di propria competenza:

- a) coordina i servizi centrali e periferici dell'Istituto, secondo le direttive che vengono impartite dagli organi dirigenziali nazionali del Patronato;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e quelle del Comitato Esecutivo;
- c) esegue le disposizioni impartite dal Presidente.

Il comitato Esecutivo, insindacabilmente, nomina tra i suoi dipendenti e/o della Federazione promotrice, comandati al patronato, i Responsabili dei settori. Lo stesso Organo, in qualsiasi momento, potrà procedere alla loro sostituzione. Al Dipendente, cui vengono attribuite dette funzioni, compete un'indennità aggiuntiva alla normale

retribuzione. Tale indennità cessa qualora dette funzioni, per qualsiasi motivo, dovessero venire meno. Il Responsabile di Settore non ha alcuna autonomia decisionale, non rappresenta l'Ente, non ha poteri di firma e dipende gerarchicamente dal legale rappresentante dell'Ente.

#### **Art. 21 - IL DIRETTORE NAZIONALE**

Il Direttore Nazionale esercita funzioni di collegamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con gli Enti, con gli uffici del Patronato e coordina l'attività dei settori. Il Comitato Esecutivo, insindacabilmente, può nominare tra i suoi dipendenti e/o della Federazione promotrice, comandati al patronato, il Direttore Nazionale. Lo Stesso, in qualsiasi momento, potrà essere revocato e/o sostituito dallo stesso organo. Al dipendente cui vengono attribuite dette funzioni, compete un'indennità aggiuntiva alla normale retribuzione. Tale indennità cessa qualora dette funzioni, per qualsiasi motivo, dovessero venire meno. Il Direttore Nazionale non rappresenta l'Ente, e dipende gerarchicamente dal legale rappresentante dell'Ente.

#### **Art. 22 - SEDE REGIONALE**

La sede Regionale esercita funzioni di coordinare l'attività interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Detta sede è retta dal Responsabile Regionale. Il Responsabile Regionale è un lavoratore dipendente subordinato, assunto direttamente dal Patronato e/o dalla Federazione promotrice, al quale vengono attribuite le funzioni di Responsabile Regionale. Le funzioni di Responsabile Regionale vengono attribuite dal Presidente Nazionale, il quale insindacabilmente, in qualsiasi momento può revocarle e conferirle ad altro dipendente. Il Responsabile Regionale non ha alcuna autonomia decisionale e dipende gerarchicamente dal legale rappresentante dell'Ente. Il Responsabile Regionale coordina i servizi dell'Istituto, nell'ambito della regione di propria competenza, secondo le direttive che vengono impartite dagli organi dirigenziali nazionali del Patronato.

#### **Art. 23 - SEDE PROVINCIALE**

La sede Provinciale provvede al funzionamento dei servizi assistenziali del Patronato nel territorio di propria competenza. La sede è retta dal Responsabile Provinciale. Il Responsabile Provinciale è un lavoratore dipendente subordinato, assunto direttamente dal patronato e/o dalla Federazione promotrice, al quale vengono attribuite le funzioni di Responsabile Provinciale. Le funzioni di Responsabile Provinciale vengono attribuite dal Presidente Nazionale, il quale insindacabilmente, in qualsiasi momento può revocarle e conferirle ad altro dipendente. Il Responsabile Provinciale non ha alcuna autonomia decisionale e dipende gerarchicamente dal legale rappresentante dell'Ente. E' obbligato ad eseguire le direttive che vengono impartite dagli organi dirigenziali nazionali del Patronato.

#### **Art. 24 - SEDE ZONALE**

La Sede Zonale provvede al funzionamento dei servizi assistenziali del Patronato in via autonoma nell'ambito territoriale di competenza. La Sede è retta dal Responsabile Zonale. Il Responsabile Zonale è un lavoratore dipendente subordinato, assunto direttamente dal patronato e/o dalla Federazione promotrice, al quale vengono attribuite le funzioni di Responsabile Zonale. Le funzioni di Responsabile Zonale vengono attribuite dal Presidente Nazionale, il quale insindacabilmente, in qualsiasi momento può revocarle e conferirle ad altro dipendente. Il Responsabile Zonale non ha alcuna autonomia decisionale e dipende gerarchicamente dal legale rappresentante dell'Ente. E' obbligato ad eseguire le direttive che vengono impartite dagli organi dirigenziali nazionali del Patronato.





### **Art. 25 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E BILANCI**

L'E.P.A.S. provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) contributi e anticipazioni della F.N.A.;
- b) finanziamenti statali previsti dalla normativa vigente;
- c) da eventuali altri contributi, eredità, donazioni, legati e lasciti, erogazioni liberali, sottoscrizioni volontarie, contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche;
- d) eventuali rimborsi delle spese sostenute dal Patronato da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

Gli eventuali avanzi di esercizi saranno finalizzati a garantire la continuità del servizio e del funzionamento dell'Istituto. L'esercizio finanziario dell'Istituto si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo verrà predisposto ed approvato secondo le modalità previste dalla vigente normativa e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 30 novembre per l'anno che segue.

### **Art. 26 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI**

Le sedi operative E.P.A.S., a tutti i livelli territoriali, e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza all'EPAS e/o alla F.N.A. chiedere di essere sollevate dalle stesse. E' fatto divieto alle strutture di Patronato, a tutti i livelli, contrarre obbligazioni e/o assumere impegni di natura economica in assenza di una preventiva autorizzazione scritta da parte degli Organi dirigenziali nazionali.

### **Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il Patronato E.P.A.S.:

- a) è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in conformità delle vigenti disposizioni di Legge;
- b) in caso di cessazione o di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto alla F.N.A. - Federazione Nazionale Agricoltura - con l'obbligo di destinarlo a scopo di assistenza sociale dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto in materia di scioglimento dalla normativa vigente;
- c) gli organi nazionali del Patronato E.P.A.S. sono nominati dalla Segreteria Nazionale della F.N.A.;
- d) in caso di decadenza o dimissioni dei dirigenti dell'E.P.A.S., ai vari livelli organizzativi, la Segreteria Nazionale della F.N.A. provvede alla loro sostituzione;
- e) i dirigenti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati al giudizio della Commissione Nazionale di garanzia della F.N.A.;
- f) il presente statuto nonché le successive modificazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.\*\*\*\*\*